

Osservazioni critiche sulla novella del can. 700 del Codice diritto canonico del 1983 secondo il Motu proprio “Competentias quasdam decernere” del Sommo Pontefice Francesco

Il pontificato del Romano Pontefice Francesco, lungo nove anni, è segnato da vari interventi legislativi tramite i quali il Legislatore supremo ha voluto modificare principalmente il processo matrimoniale per la Chiesa latina con il Motu proprio del 15 agosto 2015 *Mitis Iudex Dominus Iesus* e l'intero trattato del diritto penale (perlomeno nella parte formale), in aderenza a quanto disciplinato nella Costituzione apostolica *Pascete gregem Dei* del 23 maggio 2021. A queste notevoli novelle al Codice latino, insieme ai rispettivi cambiamenti del Codice orientale, se ne aggiunge un'altra in cui, attraverso le disposizioni del Motu proprio *Competentias quasdam decernere* dell'11 febbraio 2022, vengono modificate alcune specifiche norme canoniche per «favorire il senso della collegialità e della responsabilità pastorale dei Vescovi, diocesani/eparchiali o riuniti in Conferenze episcopali o secondo le Strutture gerarchiche orientali, nonché dei Superiori maggiori, e inoltre assecondare i principi di razionalità, efficacia ed efficienza»¹.

Tramite le pagine che seguono, si prospetta la presentazione critica riguardante i cambiamenti apportati dal Pontefice al can. 700 in cui si fissano varie norme che regolano la stesura del decreto dimissorio emesso per un sodale trovato in condizione di espulso da un istituto di vita consacrata e/o da una società di vita

¹ Francesco, Lettera apostolica in forma di motu proprio *Competentias quasdam decernere*, 11.02.2022, Preambolo.

apostolica. Critiche, queste, che non vogliono favorire un discorso meramente suggestivo, ma si basano innanzitutto sull'analisi del largo contesto ecclesologico in cui avvenne la revisione dell'ordinamento canonico postconciliare mentre furono proposti i *Principia quæ*² insieme alla documentazione annessa³. A partire da queste circostanze, e per poter giustificare l'indirizzo dottrinale qui esposto, verranno messi in luce gli elementi personalistici connessi al concetto di Popolo di Dio e alla visione comunionale della Chiesa scaturiti dal Concilio Vaticano II⁴, intesi come un vasto ambito ecclesologico in cui si definiscono e tutelano i 'diritti' dei sodali, qualora le stesse prerogative vengano violate tramite alcuni procedimenti disciplinari avviati nei loro confronti.

1. Contesto ermeneutico del problema

Sotto il profilo schiettamente formale, il procedimento dimissorio si configura come un provvedimento amministrativo finalizzato a decretare la separazione del sodale dal suo istituto. L'indole amministrativa del procedimento costituisce ed attua i presupposti del sesto e del settimo principio revisorio del Codice latino⁵. Questi principî, secondo l'opinione di alcuni, avrebbero dovuto definire e tutelare certi diritti fondamentali⁶ spettanti ad un professore, nell'ipotesi della perdita definitiva dello statuto di consacrato. In verità, una parte della dottrina⁷, impostando

² Synodus Episcoporum, *Principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, "Communicationes" 1 (1969), p. 77-85.

³ Cfr. P. Felici, *Relatio circa 'principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant'*, "Communicationes" 1 (1969), p. 90 e seguenti.

⁴ Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Communio notio, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, 28.05.1992, "Acta Apostolicae Sedis" 85 (1993), p. 838-850.

⁵ Cfr. Synodus Episcoporum, *Principia quæ*, p. 82.

⁶ Dal punto di vista della scienza canonica, è inammissibile la dimensione rivendicatrice introdotta, di fatto, al sistema giuridico della Chiesa tramite il termine 'diritti soggettivi'. La concezione, questa, non è stata ancora risanata, ma continua a dominare quasi imperterrita in certi contesti dottrinali, anche canonistici. Cfr. P. Michowicz, *Ancora sul concetto di diritto soggettivo nell'ordinamento della Chiesa*, "Annales Canonici" 17 (2021) 2, p. 87-89.

⁷ Cfr. F. d'Ostilio, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano 1994, p. 84-85; *Prontuario del Codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 1998, p. 38; J. Miras, J. Canosa, E. Baura, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, p. 389; S. Gherro, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, vol. 1: *Diritto costituzionale*, Milano 2006, p. 3-5; S. Gherro, *Diritto amministrativo canonico*, in: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. 5, Torino 1990, p. 200-205; A. C. Andrade Ortiz, *Derecho*

un giusto problema – in termini cioè di garantire dignità e libertà della coscienza alla persona (in quanto presupposti e principi della riforma conciliare dell'ordinamento canonico), ancor prima e in modo maggiore rispetto ai cosiddetti diritti personali o soggettivi – lo ha inquadrato in un modo inadeguato, nel senso di inescare un eccessivo apporto dottrinale e teoretico, in gran parte non pertinente, che, di conseguenza, ha pregiudicato l'intera strutturazione dell'argomento.

A ben vedere, il tema dei diritti soggettivi all'interno dell'ordinamento canonico, prese ufficialmente piede con l'inizio della revisione del Codice 1917⁸ quando furono formulati i *Principia quæ* in cui si adoperò, per la prima volta, il termine *iura subiectiva vera et propria*⁹. Al di là dell'apparente precisione della formula, in dottrina si afferma che, dall'intero contesto degli stessi *Principia* (e dalla documentazione annessa), risulta ben altra motivazione alla revisione del materiale normativo proposta dai consultori rispetto a quella che vorrebbero alcuni autori, secondo i quali, il filo conduttore della riforma fosse piuttosto una precisa definizione e un'ulteriore tutela dei diritti soggettivi di tutti i fedeli. In verità, a tale concezione degli *iura subiectiva* si riferivano le dottrine giuridiche europeo-continentali ottocentesche (spesso di ispirazione illuminista e liberale)¹⁰, scaturite dalla valorizzazione dei diritti umani. Ciò che il Primo Sinodo dei Vescovi volle riconsiderare era piuttosto una necessaria (se non urgente) nuova concezione e rimodulazione della forma di governo ecclesiale a cui sarebbe estranea qualsiasi allusione all'arbitrarietà. La questione risulta indubbia da più passaggi espliciti inerenti il testo preso in considerazione, onde si legge: «verum tamen usus huius potestatis in Ecclesia arbitrariun esse non potest»; e poi: «ut quælibet arbitrarietatis suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat»¹¹.

Non va dimenticato che con la chiusura del Concilio Vaticano II e l'elaborazione della nuova ecclesiologia, si è visto il tramonto di tutta la teoresi sottostante a diverse concezioni della cosiddetta potestà dominativa con la quale, anche dopo

subiectivo, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 193-195.

⁸ *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, 27.05.1917, "Acta Apostolicæ Sedis" 9 (1917) pars 2, p. 11-456.

⁹ Cfr. *Synodus Episcoporum, Principia quæ*, p. 83. Questa formula non fu impiegata nella Prefazione del Codice del 1983 in cui vengono regolati invece alcuni degli *iura subiectiva*. Cfr. Ioannes Paulus PP. II, *Præfatio*, in: *Codex Iuris Canonici*, 25.01.1983, "Acta Apostolicæ Sedis" 75 (1983) pars 2, p. XXII.

¹⁰ Ad esempio G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli 1928, p. 30.

¹¹ *Synodus Episcoporum, Principia quæ*, rispettivamente p. 82 e 83.

l'abrogazione del Codice piano-benedettino, veniva gestita, in modo assolutamente privatistico, la potestà interna del governo ecclesiale, specie negli istituti religiosi. Secondo questa concezione, per la potestà e per gli uffici si intendeva un rapporto di sottomissione e dipendenza personale di un suddito nei confronti di un superiore. Preme affermare che l'attuazione di questi meccanismi ha portato lungo i secoli alla creazione di vere e proprie strutture di assoggettamento ritenute ormai inammissibili né mai più replicabili alla luce della dottrina conciliare. Era proprio l'esercizio della *potestas privata* a portare svariati eccessi di assoluta arbitrarietà da parte dei superiori religiosi, i quali pretendevano di essere obbediti senza alcuna esitazione all'interno di una dottrina teologico-spirituale che non ammetteva distinzioni tra morale e diritto, tra coscienza e libertà; tutto in funzione della reale perdita della salvezza eterna (sic!)¹². Ecco perché, tra altri principî revisori del nuovo Codice dovevano essere accolte le apposite soluzioni in modo da introdurre (e poi farle rispettare) le distinzioni sostanziali tra il foro della coscienza (foro interno) e il foro esterno¹³.

Non deve sorprendere che il nuovo progetto codiciale, anche tramite la formulazione di alcune prerogative dei fedeli, in particolare dei religiosi, doveva curare le piaghe dell'autoritarismo e dell'arbitrarietà del governo ecclesiale, spesso umiliante nei confronti delle persone come tali. Ciò si rinviene dalla famosa pronuncia *coram* Felici del 10 maggio 1980 in cui il ponente del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica doveva decidere non solo circa l'adeguatezza provvedimento della dimissione di una religiosa, ma anche pronunciarsi sull'opportunità di tale atto contro la stessa suora affetta da una personalità paranoica e da un delirio paranoideo¹⁴. Il motivo della dimissione era la costante disobbedienza della suora, che – secondo l'opinione del ponente – non ha potuto però compiere quanto a lei

¹² Paolo VI intervenne per arginare le pretese di cieca obbedienza all'interno della vita religiosa. Cfr. Paulus PP. VI, *Adhortatio apostolica Evangelica testificatio*, 29.06.1971. Si consultino anche i testi di: J. L. Gutiérrez, *Potestad dominativa*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 6, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 312–313; T. Rincón-Pérez, *Sub c. 596*, in: *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. 2/2, Pamplona 1997, p. 1469–1472.

¹³ Risale all'anno 1975 la famosa affermazione di Eugenio Corecco: «in linea di principio, diritto e morale [...] non sono realtà adeguatamente distinte» (E. Corecco, *Valore dell'atto 'contra legem'*, "Ius Canonicum" 15 (1975), p. 255).

¹⁴ Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Felici, decisio diei 31 maii 1980*, Prot. N. 10460/78 CA, in: *Leges Ecclesiæ annis 1979–1985 editæ*, vol. 6, ed. X. Ochoa, Roma 1987, n. 4777, col. 7972.

richiesto, non per mancanza di buona volontà, piuttosto conseguenza di una causa impeditiva, insuperabile da parte dell'interessata, effetto della malattia psichica che portava alla disobbedienza e all'imputabilità personale. Si è ben chiarito che nessun stato morboso esclude l'imputabilità dell'agente, ma lo fa qualora si inserisca direttamente nel nesso causale provocando così l'impossibilità di compiere certi atti da realizzarsi, anche sotto il voto dell'obbedienza religiosa¹⁵. In definitiva, dando ragione alla ricorrente, il ponente ha laconicamente affermato: «verum ægrotans non dimittitur, sed curatur»¹⁶.

L'esempio appena riportato documenta che ciò su cui la riforma codiciale del post Concilio voleva intervenire non erano tanto sugli atti illeciti, poiché essi sono gli unici che sia possibile porre contro i 'diritti soggettivi', ma piuttosto su quelli illegittimi. L'atto di governo illecito, difatti, in quanto contrario alla legge, era già protetto dal legislatore sotto il regime del Codice piano-benedettino nella disposizione del can. 1667¹⁷. L'atto illegittimo invece, cioè quello posto *non secundum legem*, in quanto lecito, non trovava però adeguate protezioni per i suoi destinatari. Va ricordato che tale atto è *infra legem* quanto alla sostanza, ma *non secundum legem* quanto alla modalità di porlo; è diverso, seppure non contrario a quanto viene prescritto dalla stessa legge. Di qui l'eventuale errore del diritto (*in decernendo* o *in procedendo*) che potrebbe giustificare la rescissione di un atto legale non rispondente però a tutti i presupposti preventivamente esigiti dalla legge¹⁸. Sembra, dunque, che questa sia proprio la *mens* dei principî revisori del rinnovato diritto canonico riguardo al tema in questione. In verità, si trattava di creare un ambito specifico in cui fosse possibile controllare e verificare l'operato dell'autorità ecclesiale inferiore da parte dell'autorità di governo esecutivo superiore, attraverso il sistema combinato di *remonstratio* e del successivo ricorso gerarchico, non escludendo l'azione contenziosa presso il Tribunale della Segnatura Apostolica¹⁹. Occorreva, dunque, un sistema che potesse imporre ai superiori il rispetto, anche sostanziale, delle norme ordinamentali che, in oggetto del presente argomento, implicassero

15 Cfr. C. Begus, *Adnotationes in Decreta*, "Apollinaris" 85 (2012) n. 2, p. 451.

16 *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Felici, decisio diei 31 maii 1980*, col. 7973.

17 «Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione, quæ semper competit et est suapte natura perpetua».

18 Cfr. P. Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015, p. 163-164.

19 Si ricordi che l'azione giudiziale presso la Segnatura Apostolica non è la terza istanza della *contentio* generata dall'atto amministrativo singolare inefficace.

l'assenza di vari *errores iuris*, anche in ambito di valutazione di situazioni e circostanze individuali²⁰.

2. Iter redazionale del can. 700 non modificato

L'istituto giuridico della dimissione, prima nella sua stesura finale avvenuta nel 1983, è stato sottoposto ad un lungo dibattito²¹. Per un verso, gli istituti religiosi potevano fornire dei criteri utili all'elaborazione di norme armoniose e funzionali, per altro verso, i lavori preparatori in vista della riforma codiciale, furono sostenuti dalla Pontificia Commissione per la Revisione del Codice del 1917 che avanzava proprie mozioni in merito. Lo studio venne affidato ad esperti che, dopo sedici sessioni, conclusero i lavori nel maggio del 1974²². Oltre ai principî guida indicati dal Concilio Vaticano II, nonché quelli successivamente elaborati dal Sinodo dei Vescovi del 1967, le nuove coordinate, entro cui si dovevano revisionare le norme disciplinanti l'istituto della dimissione, erano date dal Motu proprio di Paolo VI *Ecclesiae sanctae*²³. Ciò considerato, il gruppo di studio tentò di formulare la prima

²⁰ Vengono riportate anche altre sentenze della Segnatura Apostolica secondo cui si sono verificate gravi negligenze dei superiori religiosi inerenti all'erronea valutazione dei fatti insieme all'omissione di alcune regole procedurali: Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Staffa, decisio diei 1 iunii 1974*, Prot. N. 3671/72 CA, "Periodica" 64 (1975), p. 316-324; *coram Palazzini, decisio diei 8 novembris 1975*, Prot. N. 4937/73 CA, "Commentarium pro Religiosis et Missionariis" 57 (1976), p. 374-381; *coram Oddi, decisio diei 25 maii 1978*, Prot. N. 8110/76 CA, "Commentarium pro Religiosis et Missionariis" 60 (1979), p. 275-278.

²¹ In sintesi l'argomento viene esposto da M. Bider, *Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według kodeksu prawa kanonicznego*, Lublin 2006, p. 140-146. Per una visione completa: V. Ribeiro, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della Chiesa latina dal Codice del 1917 al Codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Theses ad Doctoratum in Utroque Iure, Roma 2000, p. 110-123.

²² Cfr. V. Gómez-Iglesias, *El decreto de expulsión del can. 700 y las garantías jurídicas del afectado*, "Ius Canonicum" 27 (1987), p. 650.

²³ I principi revisori quelli cioè particolarmente riguardanti il rinnovamento delle norme della vita religiosa (che ottenne, tra l'altro, il nuovo nome e, cioè, la vita consacrata), indirizzavano gli esperti in materia a formulare le norme in maniera tale che la norma giuridica asseconducesse il dono della vocazione divina ai consacrati e promuovesse l'opera della grazia affinché la perfezione della carità fosse realizzata pienamente. Sulla falsa riga di quanto appena affermato si deduceva la necessità di evitare, in quanto possibile, l'eccessiva proliferazione delle norme. L'elaborazione di esse, in maniera più determinata, doveva essere lasciata all'opera legislativa propria di ogni istituto facendo fondere gli elementi teologici della vita consacrata tradotta in carisma proprio e gli elementi giuridici indispensabili.

bozza, piuttosto completa, per cui nel 1970, dopo quattro anni di lavoro, fu presentato l'intero schema normativo sulla vita religiosa. Tuttavia, le soluzioni non sono state subito tradotte in canoni, perché occorre tempo per la divulgazione del testo ai dicasteri della Curia Romana, alle conferenze episcopali, alle università ecclesiastiche, ecc., in base all'esito della quale si doveva ordinare una nomenclatura uniforme per rimuovere ogni dubbio²⁴. La diffusione della suddetta proposta legislativa portava la data del 2 febbraio 1977 da cui proviene un espediente, cioè lo *Schema* del 1977.

In estrema sintesi, qui ci si limita solo a dar notizia che il progetto postulava il perfezionamento delle norme sotto il profilo del loro sviluppo storico-dottrinale, insieme all'unificazione del procedimento dimissorio in modo da eliminare le differenze riguardanti la qualifica giuridica dell'istituto di appartenenza e il valore legale dei singoli vincoli. In merito al principio di uguaglianza, nello *Schema* del 1977 non sussistevano più difformità tra gli istituti esenti o meno o tra quelli laicali o quelli clericali, di uomini o donne, che sotto il regime del *Codex* 1917 giustificavano le difformità di trattamento nell'ipotesi di dimissione²⁵. Quanto al principio di sussidiarietà invece, si sottolineava il notevole miglioramento per la responsabilità diretta di ogni istituto nel decretare la dimissione tramite un apposito

Preme dire, dall'altra parte, che le norme specifiche non potevano essere troppo dettagliate; piuttosto dovevano rispecchiare l'indole giuridica del nuovo Codice cui caratteristica era quella di generalità della norma canonica. Se ne deduceva che le norme disciplinari dovevano essere definite dagli istituti stessi in base al principio di sussidiarietà. Infine, vi era un ulteriore principio concernente il regime interno di ogni istituto secondo la propria indole: il governo di esso non fosse esercitato dalle medesime persone in infinito, che i capitoli nonché i consigli svolgessero all'interno del governo un ruolo ben specificato e circoscritto, che l'obbedienza fosse attiva e responsabile, e che tutti questi elementi trovassero l'applicazione nel rinnovamento degli istituti femminili di vita consacrata. Cfr. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Principia quae iuris religiosorum recognitionem dirigant*, "Communicationes" 2 (1970), p. 172.

Kevin D. O'Rourke ha proposto la sua classificazione dei suddetti principî: spirituality principle, individuality principle, subsidiarity principle, shared responsibility principle and equity principle, in K. D. O'Rourke, *The new law for religious: principles, content, evaluation*, "Review for Religious" 34 (1975), p. 24-26; A. Gutiérrez, *Schema canonum de institutis vitae consecratae*, "Commentarium pro Religiosis et Missionariis" 58 (1977), p. 4-5; J. Beyer, *Verso un nuovo diritto degli istituti di vita consacrata*, Roma-Milano 1976, p. 23-29; M. A. Boucher, *Un nouveau droit proposé aux instituts religieux*, "Studia Canonica" 11 (1977), p. 353-364.

²⁴ Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *I. De progressu laborum*, "Communicationes" 5 (1973), p. 47.

²⁵ Cfr. J. Fox, *A general synthesis of the work of the Pontifical Commission for the Revision of the Code of Canon Law*, "The Jurist" 48 (1988), p. 814; V. Ribeiro, *La dimissione dei religiosi*, p. 83.

procedimento amministrativo in cui, per definizione, dovevano essere tutelati i 'diritti' delle parti coinvolte, indicando, in particolare, il diritto di ambedue le parti a presentare ricorso presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica²⁶.

Lo *Schema* del nuovo diritto per i sodali, talmente lodato dagli esperti sia per la ricezione dei principî revisori sia per il rilievo della libertà insieme all'autonomia di ogni istituto, ha suscitato però tante polemiche da parte di coloro a cui è stato possibile proporre suggerimenti²⁷. Fu fortemente criticata l'applicazione del principio di sussidiarietà poiché – diversamente da quanto disciplinato dal Codice 1917 – lo *Schema* ha ben indicato nell'autorità suprema di ogni istituto quella competente a decretare la dimissione senza garantire però una successiva conferma da parte dell'autorità esterna per evitare qualsiasi allusione alla centralizzazione della potestà, pur garantendo l'autonomia ad ogni istituto. In materia della dimissione, lo *Schema* del 1977 cercò di mantenere in eredità certi aspetti positivi della disciplina codiciale piano-benedettino eliminando, al contempo, elementi negativi cioè quelli discordanti con le linee di coordinamento indicate dal Concilio e, poi, confermate dal Primo Sinodo dei Vescovi²⁸.

Occorreva dunque un nuovo approccio. Il gruppo di studio ritrattò questa materia nella decima sessione, realizzata dal 3 all'8 marzo 1980, continuando poi i lavori durante la undicesima sessione tenutasi dal 28 aprile fino al 3 maggio dello stesso anno²⁹. In queste discussioni emerse la problematica della conferma del decreto dimissorio, la questione delle cause richieste per la dimissione insieme alle concrete forme da adoperare. Le polemiche più accese però hanno interessato la conferma del decreto fatto dal Moderatore supremo. Tra i consultori, le opinioni in merito erano distinte: si affermava che tale atto non avrebbe avuto forza se non fosse stato sottoposto ad un ulteriore esame e, cioè, ad una successiva conferma della Santa Sede. Invero questo intervento non doveva essere richiesto, ma fu obbligatorio indicare la possibilità di ricorso alla Sede Apostolica entro dieci giorni utili, con effetto sospensivo. La mozione, questa, rafforzata dalla medesima facoltà spettante

²⁶ Cfr. V. Dammertz, *Gli istituti di vita consacrata nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, "Vita Consacrata" 19 (1983), p. 129.

²⁷ Cfr. J. Murphy-O'Connor, *The new Law versus the Gospel*, „Review for Religious” 34 (1975), p. 887; M. Said, *The new Law versus the Gospel: some considerations*, „Review for Religious” 34 (1975), p. 888-896.

²⁸ Cfr. V. Gómez-Iglesias, *El decreto de expulsión del can. 700*, p. 654.

²⁹ Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *De dimissione ab Instituto*, "Communicationes" 13 (1980), p. 341.

a un sodale di un istituto di diritto diocesano, senza la previa istanza da presentare al vescovo diocesano, è stata finalmente accolta³⁰.

Raggiunto il consenso, la questione comunque non risultava né chiara né convincente: mancavano validi ragioni capaci di giustificare la motivazione della conferma del decreto dimissorio emesso solo negli istituti di diritto pontificio. Facevano preoccupare le ipotesi di effettive ingiustizie *in discernendo*, ragion per cui servivano maggiori garanzie legislative. Di conseguenza, furono inoltrate due proposte distinte con soluzioni escludenti.

La prima, detta A³¹, postulava il pieno valore giuridico del decreto emesso dal moderatore supremo senza la necessità di ricorrere alla Sede Apostolica, presso la quale un dimesso avrebbe potuto comunque impugnare tale atto *in suspensivo*. Tuttavia, ipotizzando l'obbligatorietà della conferma da parte della Congregazione romana, si sospettava che fosse unicamente possibile presentare il ricorso alla Segnatura Apostolica, che allora giudicava solo per la violazione della legge, non invece per il merito della controversia.

Quanto alla cosiddetta alternativa B³², tale proposta non privava il dimesso della possibilità del doppio ricorso poiché l'atto di conferma avrebbe avuto il valore giuridico di *nihil obstat* e non invece quello di un ricorso. Come ulteriore argomento a favore della conferma, si riportava la prassi di alcune congregazioni femminili (specie quelle, numericamente piccole, di diritto diocesano), che riscontravano grandi difficoltà procedurali, causa gli abusi di potere insieme a palesi ingiustizie di carattere procedimentale³³.

³⁰ Cfr. V. Gómez-Iglesias, *El decreto de expulsión del can. 700*, p. 654.

³¹ «§ 1. Decretum dimissionis executioni mandatur tradendo sodali exemplar ipsius decreti, in scriptis indicato, ad validitatem, iure quo ipse gaudet recurrenti, intra decem dies a recepta notificatione, ad Sanctam Sedem. Recursus effectum habet suspensivum.

§ 2. Si agatur de instituto iuris diocesanis vel de monasterio de quo in can. 38 ter, decretum executioni mandari nequit nisi fuerit ab Episcopo diocesanis ubi sita est domus confirmatum» (Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema Codicis Iuris Canonici, iuxta animadversiones*, Città del Vaticano 1980, can. 626).

³² «Decretum dimissionis vim non habet nisi fuerit a Sancta Sede confirmatum, ad quam decretum ipsum et acta omnia quamprimum transmittenda est. Se agatur de instituto iuris diocesanis vel de monasterio de quo in can. 38 ter confirmatio spectat ad Episcopum diocesanum ubi sita est domus. Decisio vero circa dimissionem significanda est sodali ut auctoritati confirmanti intra decem dies exponere possit, si velit, suas animadversiones» (Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *De dimissione sodalium*, "Communicationes" 13 (1981), p. 358).

³³ È stato proposto affinché nell'alternativa B si potesse includere una clausola: 'salve le Costituzioni', cioè, nella prassi, avrebbe permesso la dispensa della conferma. Cfr. Pontificia Commissionis

Nonostante l'abbondanza argomentativa, la decisione definitiva non fu presa. Per di più, lo *Schema* del 1980 non venne sottoposto a una larga consultazione (diversamente avvenne con la bozza precedente), ma fu solo indirizzato ai cardinali membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di diritto canonico. All'interno di quel gruppo, prevalevano però opinioni favorevoli all'obbligo di conferma³⁴. Elio Gambari sosteneva che un atto di convalida potesse favorire la stima per il valore e il contenuto di stabilità dei voti religiosi, specie quelli perpetui e/o solenni. Inoltre, la conferma offriva la maggiore coerenza con la disposizione del can. 617, § 2 dello *Schema* del 1980³⁵ per cui, la dispensa dei voti perpetui per gli istituti di diritto pontificio, era direttamente riservata alla Santa Sede. Si riteneva poi, che la conferma non fosse un atto puramente formale, cioè di sola *nihil obstat*, ma comportava un accurato esame da parte del Dicastero romano quanto al merito e al rito del provvedimento, ciò in vista di una decisione responsabile³⁶. Il medesimo consultore postulava affinché la conferma fosse obbligatoria solo per i religiosi di voti perpetui/solenni, mentre per quelli di voti temporanei si introducesse la possibilità del ricorso in sospensivo, nel termine di dieci giorni. In questa maniera avrebbe potuto emergere la diversa importanza dei due casi³⁷.

Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *De dimissione sodalium*, p. 358; V. Gómez-Iglesias, *El decreto de expulsión del can. 700*, p. 656.

³⁴ Cfr. J. Llobell, *La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa*, "Ius Ecclesiae" 4 (1992), p. 244; G. Ghirlanda, *La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto*, in: Aa. Vv., *Nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1984, p. 182.

³⁵ «§ 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab Institute ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo Instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo eiusque consilii auctoritati competenti transmittat.

§ 2. Huiusmodi indultum in Institutis iuris pontificii Sedi Apostolicæ reservatur; in Institutis vero iuris diocesanis id etiam Episcopus diocesanus domus assignationis concedere potest».

³⁶ Cfr. E. Gambari, *Vota consultorum*, in: Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Acta et Documenta Pontificiæ Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, p. 130-131.

³⁷ Cfr. E. Gambari, *Vota consultorum*, p. 132.

Proprio all'estremo opposto, vi fu l'opinione di Giuseppe Lobina. Il consultore riteneva che per un vero e proprio ricorso bisognava intendere solo quello presso la Segnatura Apostolica la quale, tuttavia, giudicava solo per la violazione della legge. Inoltre, non si doversero fare distinzioni tra voti perpetui emessi in un istituto di diritto pontificio o diocesano, perché, teologicamente parlando, si trattava della stessa promessa fatta a Dio di un bene possibile e migliore. Aggiungeva: «quando agitur de votis quæ coram Deo æqualia sunt, coram superiore dimittente magnam disparitatem præ se ferunt» (G. Lobina, *Vota consultorum*, in: Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Acta et Documenta*

Tutto ciò considerato, il collegio cardinalizio, dati gli argomenti *pro et contra*³⁸, decise l'obbligatorietà della conferma per ogni istituto religioso che dimette. Di conseguenza, dopo le dovute modifiche, il nuovo canone 700, perlomeno nella parte che interessa, ordinava che: il «*decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesiani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est*»³⁹. Questa redazione è stata finalmente accolta nella nuova legislazione finora vigente.

3. Perplessità e obiezioni

A seguito di queste 'premesse', ora occorre dar spazio al parere dissenziente inerente alla novella del can. 700, soprattutto nel suo ambito normativo che riguarda la conferma del decreto dimissorio. Ciò che infatti deve risaltare maggiormente a proposito della modifica di questa norma è la ratio della novità esposta nel documento *Competentias quasdam decernere*, di per sé giustificabile un salutare decentramento corrispondente alla dinamica ecclesiale della comunione e alla valorizzazione della prossimità, senza pregiudicare però la dimensione gerarchica⁴⁰. Dato per acquisito che per decentramento si intende la dislocazione di potestà, funzioni o competenze tra le diverse istituzioni ecclesiastiche ed ecclesiali al fine di raccordare le esigenze dei fedeli agli enti ad essi più vicini, si deve mettere in piena luce il fatto che il Pontefice, togliendo al Dicastero competente la facoltà di confermare il decreto della dimissione, non ha assegnato la stessa prerogativa a nessun'altra istituzione che, per motivi corrispondenti alla materia della controversia, dovrebbe essere coinvolta in quel genere di procedimento. In altre parole: la conferma da cui dipendeva l'efficacia del decreto dimissorio, pur perfetto ma in

Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20–29 octobris 1981 habita, Città del Vaticano 1991, p. 135–136).

38 Cfr. J. Beyer, *La dimissione nella vita consacrata*, in: Aa.Vv., *Procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, p. 343–347.

39 Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Città del Vaticano 1982, can. 700.

40 Cfr. Francesco, Lettera apostolica in forma di motu proprio *Competentias quasdam decernere*, Preambolo.

sé non notificabile (cioè non eseguibile), non è più necessaria. Non è chiaro, dunque, cosa si attribuisca e a chi, specie in un 'processo di decentramento' essendo lo stesso direttamente definito come motivo principale della modifica del can. 700. In realtà, la mancata assegnazione di una mansione qualificata ad un altro ente, pur gerarchicamente inferiore alla Sede Apostolica (a chi effettivamente?), rende difficile parlare del decentramento sic et simpliciter: a quanto pare, si tratta invece di una deroga parziale della norma che, resta in vigore però per la generalità dei casi, ma, di certo, non è un decentramento nel senso proprio di quel fenomeno, riscontrabile pure nell'assetto giuridico.

Prendendo le distanze da quanto modificato, occorre inoltre considerare che nella sostanzialità dei riferimenti conciliari legati al progetto revisionale del nuovo Codice (v. *supra*), bisogna osservare tutti i principî, presi unitamente e cumulativamente, in modo da supportare e sostenere una nuova struttura, anche teoretica, dell'intero ordinamento canonico. Sarebbe infatti gravamente scorretto attuare parzialmente ed in maniera selettiva solo alcuni principî revisorî del 1967 riadattandoli alle esigenze del momento, o peggio, utilizzando il Vaticano II quale semplice autorità comprovante linee di cambiamenti normativi già individuati ed espressi dalla dottrina⁴¹. In qualsiasi riforma codiciale o, solo in una riflessione teoretica e sistematica, non è pensabile rinunciare alla struttura ordinamentale di base senza evidenziare percorsi coerenti ed organici legati alla nuova consapevolezza e conoscenza di sé che la Chiesa ha espresso nell'ultimo Concilio. Si rischia, altrimenti, di ricevere un messaggio parziale e, di certo, non adeguato. In particolare, mi riferisco al fatto che la novella priva un sodale dimesso di uno strumento di controllo che verte sulla opportunità e sulla correttezza procedimentale entro il limite definito dal secondo grado amministrativo di verifica, che riguarda la decisione presa *in loco*. Sebbene il linguaggio adoperato dal Motu proprio e dal quinto principio revisorio sembra attingere alla stessa fonte: *salutare decentramento* e *sano decentramento*, ed esprime la medesima motivazione del legislatore di apportare le dovute modifiche ai rispettivi dettati legislativi, tuttavia, la novella del can. 700 non rispetta, anzi pare mettere a rischio la tutela insieme alla verifica di certe garanzie legate al proprio statuto canonico (oggetto del sesto principio della riforma

41 Cfr. P. Ciprotti, *Future prospettive della procedura giurisdizionale ecclesiale. Prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1972 dei Tribunali del Vicariato dell'Urbe*, in: Aa. Vv., *Attività dell'Ufficio III del Vicariato di Roma nell'anno 1972*, Roma 1972, p. 35; R. Baccari, *La giurisdizione amministrativa locale nel diritto canonico*, "Monitor Ecclesiasticus" 98 (1973), p. 374 e seguenti.

codiciale) prima dell'avvio del ricorso gerarchico. È vero che tramite detto principio si è voluto ridimensionare le modalità di governo in modo da evitare certi abusi di potere o altre condotte nocive (*v. supra*), ciò non comporta però la negazione che, anche nel diritto canonico esistano vere posizioni e prerogative individuali⁴² espressamente tutelate attraverso un'immediata azionabilità giudiziale la cui consistenza è del tutto paragonabile, sotto il profilo schiettamente giuridico, a quella di molti diritti soggettivi presenti negli ordinamenti statali. Questo non significa però che tale controllo è completamente sparito e/o negato: il dimesso gode comunque del diritto di impugnare l'atto emesso dal moderatore supremo e può presentarlo al Tribunale della Segnatura Apostolica. Questa garanzia è stata conservata poiché il decreto dimissorio è un atto gravoso per il destinatario al quale il legislatore riconosce il diritto di opporre resistenza chiedendone almeno la revisione in base agli elementi da lui stesso adottati nella propria lettura di fatti e circostanze che motivano la richiesta di modifica.

Infine, la mancata conferma del decreto potrebbe favorire per un verso condotte abusive da parte dei superiori dimettenti e per altro verso far moltiplicare l'avvio dei ricorsi gerarchici, a volte privi di fondamento, poiché già accuratamente esaminati dal Dicastero competente e ritenuti dallo stesso come validi. In realtà, la conferma della Congregazione romana, nella stragrande maggioranza dei casi, offriva le maggiori garanzie per i superiori religiosi nel senso di assicurarli che la decretazione di una espulsione non solo fu necessaria ('conferma' *in decernendo*), ma anche fu compiuta e terminata *ad normam iuris* ('conferma' *in procedendo*). Ora, venuta meno questa circostanza, la correttezza procedimentale può essere verificata presso l'autorità gerarchica amministrativa o, in un secondo momento, presso il Tribunale della Segnatura adducendo però negli ambiti religiosi convinzioni o certezze che i provvedimenti canonici non sono strumento pastorale di pace e di concordia fra le parti coinvolte, piuttosto favoriscono le situazioni conflittuali o, addirittura, condotte rivendicatorie. È indubbio che la conferma del decreto, resa obbligatoria prima della novella del 2022, non poteva bloccare e/o negare il diritto al ricorso gerarchico o quello al processo contenzioso-amministrativo, tuttavia, perlomeno in teoria, avrebbe potuto frenare intenzioni di quei sodali che, tramite la dimissione considerata dai superiori come opportuna/necessaria e rispettosa nei loro

⁴² J. Hervada proponeva chiamarli 'situazioni giuridiche individuali' derivanti dalla a) *condicio communionis*, b) *condicio libertatis*, c) *condicio subiectionis*, d) *condicio activa*. Cfr. J. Hervada, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1994, p. 89-90.

confronti, vorrebbero far valere i propri 'diritti' in maniera ostruttiva e dilatoria davanti ad un terzo imparziale.

4. Considerazioni conclusive

Le critiche che ho cercato ad articolare in queste pagine, non devono però oscurare un punto su cui concordo con il Legislatore. Che occorre modificare il diritto è un'affermazione più che ovvia, qualora i cambiamenti legislativi derivino da varie esigenze ritenute come oggettivamente rilevanti. Tuttavia, nel riproporre autoritativamente una nuova legge, si devono tener presenti certi contesti di lettura dell'intero ordinamento canonico postconciliare in modo da conservare la visione del diritto, concepibile in un rapporto tra Popolo di Dio e governo ecclesiale, in modo da rendere questi contesti, nel divenire, uno strumento idoneo ad essere tradotto in linguaggio canonistico in aderenza all'ecclesiologia del Vaticano II considerandola, quindi, un presupposto ordinamentale imprescindibile.

SOMMARIO

Osservazioni critiche sulla novella del can. 700 del Codice diritto canonico del 1983 secondo il Motu proprio "Competentias quasdam decernere" del Sommo Pontefice Francesco

La recente novella che riguarda alcuni canoni del Codice di diritto canonico latino ed eseguita dal Romano Pontefice Francesco tramite il motu proprio *Competentias quasdam decernere* è una valida opportunità per suscitare una discussione inerente i cambiamenti introdotti nel testo legislativo di cui al can. 700 dello stesso Codice. A partire dall'analisi della dottrina conciliare in cui sono stati elaborati i principi revisori del futuro diritto canonico e sulla base del processo evolutivo delle norme costituenti le regole della dimissione del sodale dal suo istituto religioso, in questo articolo saranno messe in evidenza alcune osservazioni critiche che mettono in discussione il recente intervento legislativo. Parole chiavi: *Principia quae*, dimissione dall'istituto religioso, decreto dimissorio, conferma del decreto, diritti e obblighi delle persone consacrate

ABSTRAKT

Krytyka noweli kan. 700 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku według motu proprio papieża Franciszka „Competentias quasdam decernere”

Niedawna nowelizacja niektórych kanonów kodeksu prawa kanonicznego łacińskiego dokonana przez papieża Franciszka poprzez motu proprio *Competentias quasdam decernere* jest okazją do dyskusji dotyczącej zasadności zmian, jakie zostały wprowadzone w normatywną treść kan. 700 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Począwszy od analizy soborowego kontekstu, w którym zostały wypracowane zasady rewizji prawa kanonicznego oraz w oparciu o historyczny proces redakcji normy statuującej zasady wydania dekretu wydalającego z instytutu zakonnego, w niniejszym artykule zostaną wyeksponowane niektóre krytyczne uwagi podające w wątpliwość niedawną nowelizację prawa.

Słowa kluczowe: *Principia quæ*, wydalenie z instytutu zakonnego, dekret wydalenia, zażalenie dekretu, prawa i obowiązki osób konsekrowanych

BIBLIOGRAFIA

1. Andrade Ortiz A. C., *Derecho subjetivo*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 193–195.
2. Baccari R., *La giurisdizione amministrativa locale nel diritto canonico*, “Monitor Ecclesiasticus” 98 (1973), p. 373–383.
3. Begus C., *Adnotationes in Decreta*, “Apollinaris” 85 (2012) n. 2, p. 479–501.
4. Beyer J., *La dimissione nella vita consacrata*, in: Aa.Vv., *Procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, p. 337–356.
5. Beyer J., *Verso un nuovo diritto degli istituti di vita consacrata*, Roma–Milano 1976.
6. Bider M., *Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu prawa kanonicznego*, Lublin 2006.
7. Boucher M. A., *Un nouveau droit proposé aux instituts religieux*, “Studia Canonica” 11 (1977), p. 351–388.
8. Chiovenda G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli 1928.

9. Ciprotti P., *Future prospettive della procedura giurisdizionale ecclesiale. Prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1972 dei Tribunali del Vicariato dell'Urbe*, in: Aa. Vv., *Attività dell'Ufficio III del Vicariato di Roma nell'anno 1972*, Roma 1972, p. 31–42.
10. *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25.01.1983, "Acta Apostolicæ Sedis" 75 (1983) pars 2, p. 1–317.
11. *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digetus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, 27.05.1917, "Acta Apostolicæ Sedis" 9 (1917) pars 2, p. 11–456.
12. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera Communionis notio, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, 28.05.1992, "Acta Apostolicæ Sedis" 85 (1993), p. 838–850.
13. Corecco E., *Valore dell'atto 'contra legem'*, "Ius Canonicum" 15 (1975), p. 237–257.
14. d'Ostilio F., *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano 1994.
15. d'Ostilio F., *Prontuario del Codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 1998.
16. Dammertz V., *Gli istituti di vita consacrata nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, "Vita Consacrata" 19 (1983), p. 110–136.
17. Felici P., *Relatio circa 'principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant'*, "Communicationes" 1 (1969), p. 86–100.
18. Fox J., *A general synthesis of the work of the Pontifical Commission for the Revision of the Code of Canon Law*, "The Jurist" 48 (1988), p. 800–840.
19. Francesco, *Lettera apostolica in forma di motu proprio Competentias quasdam decernere*, 11.02.2022.
20. Gambari E., *Vota consultorum*, in: Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Acta et Documenta Pontificiæ Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20–29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, p. 130–131.
21. Gherri P., *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015.
22. Gherro S., *Diritto amministrativo canonico*, in: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. 5, Torino 1990, p. 200–205.
23. Gherro S., *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, vol. 1: *Diritto costituzionale*, Milano 2006.
24. Ghirlanda G., *La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto*, in: Aa. Vv., *Nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1984, p. 155–193.
25. Gómez-Iglesias V., *El decreto de expulsión del can. 700 y las garantías jurídicas del afectado*, "Ius Canonicum" 27 (1987), p. 643–670.

26. Gutiérrez A., *Schema canonum de institutis vitae consecratae*, “Commentarium pro Religiosis et Missionariis” 58 (1977), p. 3–34.
27. Gutiérrez J. L., *Potestad dominativa*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 6, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 311–315.
28. Hervada J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1994.
29. Ioannes Paulus PP. II, *Præfatio*, in: *Codex Iuris Canonici*, 25.01.1983, “Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, p. XXII.
30. Llobell J., *La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di difesa*, “Ius Ecclesiae” 4 (1992), p. 235–252.
31. Lobina G., *Vota consultorum*, in: Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20–29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, p. 135–136.
32. Michowicz P., *Ancora sul concetto di diritto soggettivo nell’ordinamento della Chiesa*, “Annales Canonici” 17 (2021) nr 2, p. 83–100.
33. Miras J., Canosa J., Baura E., *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007.
34. Murphy-O’Connor J., *The new Law versus the Gospel*, „Review for Religious” 34 (1975), p. 873–887.
35. O’Rourke K. D., *The new law for religious: principles, content, evaluation*, “Review for Religious” 34 (1975), p. 23–49.
36. Paulus PP. VI, *Adhortatio apostolica Evangelica testificatio*, 29.06.1971.
37. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici præsentatum*, Città del Vaticano 1982, can. 700.
38. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema Codicis Iuris Canonici, iuxta animadversiones*, Città del Vaticano 1980.
39. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *De dimissione ab Instituto*, “Communicationes” 13 (1980), p. 341.
40. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *De dimissione sodalium*, “Communicationes” 13 (1981), p. 358.
41. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *I. De progressu laborum*, “Communicationes” 5 (1973), p. 47.

42. Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Principia quæ iuris religiosorum recognitionem dirigant*, "Communicationes" 2 (1970), p. 172.
43. Ribeiro V., *La dimissione dei religiosi nella legislazione della Chiesa latina dal Codice del 1917 al Codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Theses ad Doctoratum in Utroque Iure, Roma 2000.
44. Rincón-Pérez T., *Sub c. 596*, in: *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. 2/2, Pamplona 1997, p. 1469–1472.
45. Said M., *'The new Law versus the Gospel': some considerations*, "Review for Religious" 34 (1975), p. 888–896.
46. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *coram Felici, decisio diei 31 maii 1980*, Prot. N. 10460/78 CA, in: *Leges Ecclesiæ annis 1979–1985 editæ*, vol. 6, ed. X. Ochoa, Roma 1987, n. 4777, col. 7972.
47. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *coram Oddi, decisio diei 25 maii 1978*, Prot. N. 8110/76 CA, "Commentarium pro Religiosis et Missionariis" 60 (1979), p. 275–278.
48. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *coram Palazzini, decisio diei 8 novembris 1975*, Prot. N. 4937/73 CA, "Commentarium pro Religiosis et Missionariis" 57 (1976), p. 374–381.
49. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *coram Staffa, decisio diei 1 iunii 1974*, Prot. N. 3671/72 CA, "Periodica" 64 (1975), p. 316–324.
50. Synodus Episcoporum, *Principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, "Communicationes" 1 (1969), p. 77–85.